

N. 153/14 RGNR

N. 461/14 R GIP



## TRIBUNALE MILITARE DI ROMA

Ufficio del Giudice per le Indagini preliminari

-----O-----

### ORDINANZA ARCHIVIAZIONE

(Artt. 409-410 c.p.p.)

Il GIP, Dott. Gaetano CARLIZZI:

- letti gli atti del procedimento in epigrafe, a carico di ,  
nato a Roma il .. imputato del reato di **DIFFAMAZIONE AGGRAVATA**  
**(artt. 47 n. 2 e 227, 1° e 2° comma C.p.m.p.)**, perché, Tenente Colonnello  
dell'Esercito Italiano, effettivo ed in servizio al

in ..... nel presentare ricorso amministrativo al  
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, per il tramite di propri legali  
di fiducia, per l'annullamento, previa sospensione, del decreto n. 111 del 25  
settembre 2013, notificatogli in data 11 dicembre 2013 e di ogni altro atto a  
questo annesso, connesso, presupposto e consequenziale, inclusi il Rapporto  
Informativo n. 95 nonché l'esito del giudizio di avanzamento anno 2013  
(ricorso amministrativo datato 7 febbraio 2014, notificato alle controparti in  
data 8 febbraio ed infine, depositato al TAR Lazio in data 12 febbraio),  
utilizzava, nel contesto del ricorso, nell'esposizione dei fatti e nella valutazione  
in diritto, espressioni lesive della reputazione del superiore in grado, Gen.  
Brig. ...., in particolare affermando, tra l'altro:

- "A partire dalla fine del 2011...i giudizi di valutazione nei confronti  
dell'odierno ricorrente sono inspiegabilmente e stabilmente stati  
livellati verso il basso, attraverso la rappresentazione di una realtà in  
contrasto con l'invariato impegno professionale profuso dallo stesso,  
ma in linea con la scarsa considerazione e rispetto professionale  
mostrati nei suoi confronti in particolare da parte del citato  
Comandante, Generale ..";
- "L'ultimo biennio è stato un susseguirsi di episodi...spiegabili soltanto  
ammettendo che il Ten. Col. .... è stato vittima di un preciso

- disegno persecutorio, finalizzato unicamente alla umiliazione della dignità professionale e personale dello stesso...”;
- “In particolare, nel periodo indicato, il ricorrente si è ritrovato a ricevere valutazioni irragionevoli, a subire procedimenti disciplinari infondati e pretestuosi...”;
  - “Peraltro, l'intenzionale persistenza della condotta vessatoria nei confronti dell'odierno ricorrente è dimostrata...”;
  - “Tuttavia, tale circostanza, dimostra senza alcun dubbio la superficialità delle valutazioni eseguite dal Gen. o, meglio ancora, il reale obiettivo dallo stesso perseguito in sede di valutazione: denigrare la professionalità del Ten. Col. (...);
  - “(...); in altre parole, il Gen. , pur di umiliare il ricorrente, sceglieva di sovvertire i fondamenti dell'ordinamento militare. (...);
  - “Del resto, sebbene si ritiene che l'insieme dei fatti sopra riportati sia di per sé idoneo a dimostrare l'esistenza di un disegno persecutorio finalizzato alla emarginazione del ricorrente...”;
  - “...la sistematicità dei comportamenti vessatori e il reiterarsi nel tempo, nonché l'unitaria e intenzionale finalizzazione di tali comportamenti allo svilimento della professionalità del lavoratore e alla mortificazione della sua dignità; (...);
  - “In altre parole, il Gen. ha abusato della propria superiorità gerarchica per scopi estranei alle finalità di interesse pubblico per le quali tale superiorità è riconosciuta; l'unica finalità che sembra perseguita nel caso di specie è quella di minare la professionalità, la dignità e la rispettabilità del Ten. Col. ....”.

Con le aggravanti dell'essere militare rivestito di un grado e nel consistere l'offesa nell'attribuzione di fatti determinati e mediante un atto pubblico;

- sentite le parti all'odierna udienza, fissata a seguito di opposizione della p.o., , alla richiesta di archiviazione del p.m. depositata il 22.10.14;
- lette, in particolare, la richiesta e l'opposizione appena indicate;
- considerato che l'indagato, ten. col. EI, è stato accusato di aver espresso giudizi infamanti sul conto della p.o., gen. brig. , in un ricorso al TAR Lazio (datato 7.2.14, notif. alle controparti l'8.2.14), volto all'annullamento previa sospensione di un decreto relativo al suo avanzamento in carriera (111 del 25.9.13, a lui notif. l'11.12.13). Giudizi, questi, nei quali si riferisce che la p.o. avrebbe valutato in maniera ingiustamente penalizzante e pregiudizievole l'indagato, per finalità essenzialmente persecutorie;



- considerato che il p.m. richiedente, da un lato, ha ritenuto infondata la notizia di reato, dato che il suddetto ricorso al TAR non risulta essere stato sottoscritto dall'indagato, bensì soltanto dai suoi difensori; dall'altro, ha evidenziato di non aver acquisito altre fonti dichiarative oltre all'interrogatorio dell'indagato, ritenendo che il fatto in giudizio fosse pienamente comprensibile alla luce della copiosa documentazione già prodotta dalla p.o.;

- considerato che la p.o. opponente, da un lato, ha contestato la fondatezza delle conclusioni del p.m., rilevando come, secondo la giurisprudenza di legittimità in materia, il ricorrente in sede amministrativa può essere chiamato a rispondere, a titolo di concorso con il proprio difensore, della Diffamazione integrata dal ricorso sottoscritto da quest'ultimo; dall'altro e di conseguenza, ha chiesto rigettarsi la richiesta di archiviazione e procedersi nelle indagini, in particolare per accertare, attraverso ulteriori fonti documentali e dichiarative, la correttezza delle valutazioni operate dalla p.o., e dunque il carattere infamante delle contestazioni mosse al riguardo dall'indagato;

- ritenuto che la richiesta di archiviazione debba essere accolta, seppure per ragioni in parte diverse da quelle fatte valere dalla Pubblica accusa. In effetti, decisivo non è tanto il dato della sottoscrizione del ricorso in esame da parte dei soli difensori dell'indagato, quanto la riconducibilità della loro iniziativa nell'alveo dell'art. 51 c.p. Per comprendere tale conclusione occorre seguire il seguente percorso logico:

a) il ricorso al TAR in esame contiene espressioni che screditano la persona offesa, come tali astrattamente riconducibili al fatto tipico di Diffamazione;

b) tale ricorso è stato, sì, sottoscritto dai soli difensori dell'indagato in sede amministrativa, ma è nondimeno ascrivibile anche quest'ultimo, come giustamente rilevato dalla Suprema Corte (cfr. in tal senso non solo Cass. 40427/04, citata dalla difesa, ma anche la più recente Cass. 20882/11). In effetti, il carattere circostanziato dei giudizi espressi nel ricorso non può spiegarsi altrimenti che con la loro promozione da parte dell'indagato, vittima presunta delle persecuzioni della p.o.;

c) siffatta convergenza soggettiva consente di configurare, sia pure solo in astratto, il concorso dell'indagato e dei suoi difensori nel reato di Diffamazione, ma non già comune ex art. 594 c.p., bensì militare ex art. 227 c.p.m.p. (prevalente in applicazione del principio di specialità stabilito dall'art. 15 c.p.);

d) la configurabilità per tutti questi soggetti del solo art. 227 c.p.m.p. comporta la non diretta applicabilità dell'esimente dell'art. 598 c.p., la quale,



pur valendo per le offese contenute negli scritti presentati all'Autorità giudiziaria, ha una portata limitata ai soli reati di cui agli artt. 594 e 595 c.p., quanto meno per il dato della collocazione sistematica della prima norma nello stesso Capo in cui sono situate le altre due, e dal quale esula invece il citato art. 227 c.p.m.p.;

e) la non diretta applicabilità dell'art. 598 c.p. al caso in esame non toglie che qui possa essere fatta valere la stessa regola (di non punibilità) ivi sancita, o in via di applicazione analogica dello stesso art. 598 c.p., o in via di applicazione diretta della norma di cui all'art. 51 c.p.;

f) determinante per lo scioglimento di quest'ultima alternativa è la soluzione della *vexata quaestio* della natura dell'esimente ex art. 598 c.p. e dei suoi rapporti con quella ex art. 51 c.p. Secondo una ormai datata ma ancora istruttiva sentenza di legittimità (Cass. 39934/05), la questione deve essere risolta nei termini seguenti: *"sulla natura giuridica della c.d. immunità giudiziale non si registra una unanimità di posizioni: parte della dottrina ritiene trattarsi di una vera e propria causa di giustificazione con ambito applicativo più vasto rispetto a quella prevista in via generale dall'art. 51 c.p.; altri la riconducono tra i casi di immunità; secondo alcuni sarebbe una causa di esclusione della sola antiggiuridicità penale; mentre un diverso indirizzo la considera una causa di non punibilità, in quanto viene esclusa solo l'applicazione della pena, ma non l'antigiuridicità del fatto. Secondo una non recente pronuncia sebbene l'art. 598 c.p. costituisca applicazione estensiva del principio generale di cui al citato art. 51 c.p., esso prende in considerazione, ai fini di una maggiore tutela della libertà di difesa, fatti diffamatori che altrimenti costituirebbero reato, allargando l'ambito della causa di non punibilità generale, che è più ristretta (Cass., Sez. 2<sup>a</sup>, 6 giugno 1966, n. 995, Franson); in un'altra decisione si afferma che la causa di liceità penale eccezionale, in cui si concreta la causa di non punibilità di cui all'art. 598 c.p., farebbe venire meno l'esistenza del reato, imponendo l'adozione della formula "perché il fatto non costituisce reato". Sembra tuttavia prevalere, in tempi più recenti, la tesi di ricondurre l'immunità giudiziale alle cause di non punibilità in senso stretto. Si tratta di un orientamento che deve essere condiviso, tenendo conto che la disposizione in questione prevede che il giudice possa ordinare la soppressione o la cancellazione delle scritture offensive e assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, disciplina che sembrerebbe diretta ad escludere la sola applicazione della pena, ma non anche la antiggiuridicità penale del fatto. Nell'ambito di questa ricostruzione agli artt. 51 e 598 c.p. vanno assegnati spazi applicativi distinti, in quanto la natura*



scriminante del primo esclude qualsiasi conseguenza pregiudizievole per l'agente, mentre la causa di non punibilità in cui si concreta l'art. 598 c.p. prevede la permanenza di conseguenze da reato diverse dalla pena. Ne consegue che le offese cui si riferisce l'art. 598 c.p. nel momento in cui integrano gli estremi dell'illecito penalmente rilevante, cui non segue alcuna pena, ma quelle altre conseguenze esaminate, sono da considerare sicuramente fuori dalla sfera di attuazione dell'esercizio di una facoltà legittima collegata all'esercizio del diritto di difesa. La ragione dell'immunità giudiziaria sta proprio nell'escludere la punibilità di quelle espressioni pronunciate nel corso di una vicenda giudiziaria che, pur riguardando l'oggetto della "causa", siano esorbitanti rispetto alle necessità difensive, restino cioè estranee all'ambito dell'esercizio della difesa. Diversamente, nel caso in cui le espressioni adoperate risultino strettamente conferenti all'esercizio del diritto di difesa allora troverà applicazione la causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p. Volendo utilizzare una formula sintetica e semplificatoria, può dirsi che l'art. 51 c.p. ha ad oggetto la diretta esplicazione del diritto di difesa, mentre l'art. 598 c.p. riguarda le modalità e i limiti di esplicazione del medesimo diritto. In questo senso è corretta l'affermazione secondo cui l'ambito di azione dell'art. 598 c.p. è più vasto, ricomprendendo manifestazioni che altrimenti rimarrebbero fuori dall'esercizio del diritto di difesa ex art. 51 c.p.";

g) facendo applicazione di tali principi al caso di specie, risulta quanto segue. Le espressioni utilizzate nel ricorso al TAR in esame, la cui veridicità non necessita di essere approfondita in questa sede per quanto si chiarirà, sono espressioni certamente dure e che mettono in cattiva luce la p.o. Esse, tuttavia, in quanto strettamente funzionali all'obiettivo del ricorrente, cioè all'annullamento di un atto per lui assai pregiudizievole, non risultano affatto "esorbitanti rispetto alle necessità difensive", bensì ad esse pienamente corrispondenti. In effetti, posto che lo scopo del ricorrente era di ottenere l'annullamento del decreto di valutazione caratteristica impugnato; posto che tra le cause di annullamento degli atti amministrativi vi è anche l'eccesso di potere per disparità di trattamento, e dunque, a maggior ragione, per spirito di mera persecuzione; ne deriva che l'aver dipinto la p.o. come autrice di una persecuzione a danno del ricorrente ha costituito un'iniziativa (certamente riprovevole se priva di aggancio alla realtà, ma nondimeno) del tutto congruente alla strategia difensiva in concreto apprestata, e come tale rientrante nella portata del diritto di difesa garantito non solo dalla Costituzione (art. 24), ma anche da numerosi documenti internazionali (a cominciare dalla CEDU: art. 6). Là dove è chiaro che ragionare diversamente

comporterebbe, proprio per gli esposti principi in materia di concorso nel reato del difensore e del cliente, l'assurdità di esporre sistematicamente non solo quest'ultimo, ma anche il primo a gravi condanne penali. Ciò con tutte le limitazioni che ne deriverebbero per il sacro diritto di difesa, nonché con tutte le censure e le condanne (anche a pesanti indennizzi pecuniari) che il nostro Stato subirebbe (giustamente) in sede sovranazionale;

- ritenuto che il quadro appena illustrato, su cui poggia il giudizio di infondatezza della notizia di reato, non potrebbe essere influenzato dalle iniziative sollecitate dalla p.o. Tale giudizio, infatti, non tocca la veridicità delle espressioni contenute nel ricorso ascrivibile all'imputato, bensì valorizza l'aspetto, logicamente preliminare e dunque tranciante, della loro generale liceità ex art. 51 c.p.

P.Q.M.

Letti e applicati gli artt. 409-410 c.p.p.

ORDINA


l'archiviazione del presente procedimento, nonché la restituzione degli atti al Pubblico ministero in sede.

MANDA

alla cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.

Così deciso in Roma l'11.12.14

Il Giudice per le Indagini Preliminari  
Dott. Gaetano CARLIZZI



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il 11 Dicembre 2014

Il Cancelliere  
